

Roma, 9 Luglio 2018

FIS18169

SM

Oggetto: studi di settore. Circolare dell'Agenzia delle Entrate.

Con circolare del 6 Luglio u.s (n.14/E), l'Agenzia delle Entrate ha dettato le istruzioni per l'applicazione degli studi di settore e dei parametri al periodo d'imposta 2017, il quale, ad oggi, costituisce l'ultimo periodo di vigenza di questo strumento (dal periodo 2018, infatti, scatteranno gli indici sintetici di affidabilità – ISA - vedi nota Conftrasporto FIS18098 del 17 Aprile 2018).

Per quanto concerne lo studio di settore dell'autotrasporto merci (WG68U), l'Agenzia ha:

- ricordato (a pag.4) la novità introdotta per chi è solito rifornire i propri camion tramite carburante stoccato nelle cisternette o acquisito tramite consorzi o gruppi d'acquisto (vedi circolare Conftrasporto FIS18116 dell'8 Maggio u.s). Essi – evidenzia l'Agenzia – corrono il rischio di non coerenza con l'indicatore *“costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo d'imposta”*, in relazione a valori maggiori di 0 e inferiori alla soglia minima, poiché acquistano il carburante a prezzi più bassi rispetto alla rete; per evitare ciò, nel modello WG68U l'Agenzia ha introdotto il rigo *“Utilizzo prevalente di carburante acquisito da cisterne interne all'impresa e/o tramite consorzi/gruppi d'acquisto (litri di carburante utilizzato maggiori del 50% del totale utilizzato nel periodo d'imposta)”*, grazie al quale il contribuente, barrando la relativa casella, può segnalare questo tipo di utilizzo prevalente, evitando così l'applicazione dell'indicatore prima citato per valori inferiori alla soglia minima.
- introdotto (pag.21) un correttivo per le imprese di autotrasporto in contabilità semplificata che, nel periodo d'imposta 2017, hanno optato per il cd. regime del “registrato” previsto dall'art. 18, comma 5 del D.P.R 600/1973. Per queste imprese, infatti, la possibilità di annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di emissione (prevista, per le imprese di autotrasporto, dall'art. 74, comma 4, ultimo periodo del DPR 633/1972), comporta che potrebbero risultare non congrue nel periodo d'imposta 2017 (che rappresenta l'annualità “di passaggio” dal regime di competenza a quello di cassa). In questo caso, l'Agenzia suggerisce di segnalare l'anomalia nel campo *“Note aggiuntive”* di GERICO 2018, per consentire agli Uffici di effettuare le valutazioni del caso.

Cordiali saluti